

## **CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE di LAVORO**

per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini

della provincia di

**CHIETI**



4-aprile 2012



**VERBALE DI ACCORDO**  
**per il rinnovo del**  
**CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE EDILI E AFFINI DELLA**  
**PROVINCIA DI CHIETI**

In data 4 aprile 2012, in Chieti, presso la sede di Confindustria Chieti, Larchetto Teatro Vecchio n. 4

tra

**ANCE CHIETI**

rappresentata dal Presidente  
Antonella Marrollo  
e dai Componenti la Commissione per il rinnovo del CIPL  
Rocco Di Marzio - Coordinatore  
Francesco D'Angelo - Componente  
Angelo De Cesare - Componente  
Fabio Di Pasquale - Componente  
Ennio Proietto - Componente  
Gennaro Strever - Componente  
assistiti da  
Fabrizio Citriniti - Direttore Confindustria Chieti  
Massimo Cervellini - Funzionario Area Sindacale  
Maurizio Rossetti - Funzionario - Segretario ANCE Chieti

e

**FLC**


Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Chieti rappresentata da:

per la FENEAL UIL - Walter Paciocco - Segretario Provinciale,  
Riccardo Paciocco, Stefano Rebba e Donato Di Costanzo;

per la FILCA CISL - Lucio Girinelli, Enrico D'Arcangelo, Tonino  
Colonna, Paolo Masciarelli e Antonio Ciccarini;

per la FILLEA - CGIL Lamberto Vespasiano - Segretario Provinciale,  
Angelo Baron, Dorian Lunelli, Alessia Antenucci e Lorenzo Ricupero;

di seguito parti sociali



visti

- l'art. 12 del C.c.n.l. del 19 aprile 2010;
- il C.C.N.L. del 19 aprile 2011 e in particolare l'art. 38 dello stesso;
- l'accordo ANCE Chieti/OO.SS. RLST del 31 ottobre 2010;
- l'accordo regionale ANCE Chieti/OO.SS. attuazione trasferta regionale del 31 ottobre 2010;

si è convenuto quanto segue per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. del 19.04.2010, da valere per tutte le Imprese edili operanti nel territorio della Provincia di Chieti e per i lavoratori da esse dipendenti, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

## Articolo 1

### Ente Paritetico Unificato Formazione e Sicurezza (E.F.S.E.)

Le attività dell'Ente saranno alimentate dal contributo unico a carico delle imprese pari allo **1,00 %** degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL.

A far data dalla decorrenza del presente contratto integrativo, tale contributo unico è così ripartito:

- Ente Scuola Edile: **0,80 %**;
- C.P.T.: **0,20 %**.

## Articolo 2

### Cassa Edile

Il contributo per la Cassa Edile a far data dal 1° aprile 2012, è fissato nella misura del **2,60 %**, a norma dell'art. 36 del CCNL 19 aprile 2010 di cui **2,17 %** a carico dei datori di lavoro e lo **0,43 %** a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010.

Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di DURC e quindi entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

In caso di inadempienza nei termini previsti, le imprese sono obbligate al versamento dei contributi aggiuntivi stabiliti dal Comitato di Gestione della Cassa Edile.

*[Handwritten signatures and initials in various colors (blue, red, black) are present at the bottom of the page, indicating the approval of the document by the relevant parties.]*

**Articolo 3**  
**Norma Premiale**

È istituito un premio di regolarità in favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile della provincia di Chieti che nell'esercizio precedente abbiano rispettato tutte le condizioni che saranno stabilite in base ad un apposito regolamento da definirsi dalle parti costituenti entro il 30.09.2012.

Il premio consiste nella riduzione dei contributi obbligatori da versare alla Cassa Edile, nella misura che sarà deliberata annualmente dal Comitato di Gestione in funzione dell'andamento del conto economico della Cassa e nel rispetto del regolamento sopra richiamato.

**Articolo 4**  
**Omogeneizzazione Contribuzione a livello Regionale**

Le parti sociali ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l'intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese.

Le parti sociali concordano di proporre che a livello regionale sia parificata la contribuzione complessiva massima a carico dei datori di lavoro e lavoratori, dovuta alle Casse edili di appartenenza.

**Articolo 5**  
**Quote di Servizio Sindacale**

La quota di servizio a carico delle imprese e dei lavoratori è dello **0,80 %** ciascuno da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:

- **0,58 %** Quota Provinciale Servizio Sindacale
- **0,22 %** Quota Nazionale Servizio Sindacale

**Articolo 6**  
**Orario di lavoro**

Per i lavoratori dell'edilizia operanti in tutto il territorio provinciale, l'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali da effettuarsi in 5 giorni, con il sabato interamente libero.

Le otto ore giornaliere di lavoro si svolgeranno nell'arco temporale ricompreso tra le ore sette (7,00) e le ore diciassette (17,00), al netto delle soste per la colazione e per il pranzo. La suddetta previsione potrà essere derogata per esigenze di cantiere, stagionale e di regolamenti locali.

Qualora per esigenze del tutto eccezionali, l'orario di lavoro viene ripartito in 6 giorni dietro accordo con le rappresentanze sindacali firmatarie del presente contratto, le ore effettuate il sabato dovranno essere maggiorate con la percentuale dell'8% da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL.

*[Handwritten signatures and initials in red ink at the bottom of the page]*

Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all'art. 5 del C.C.N.L. del 19 aprile 2010.

Le parti sociali si riservano di sottoscrivere entro il **31.07.2012** un protocollo per regolamentare forme di flessibilità dell'orario di lavoro, attraverso la costituzione di una banca delle ore nel rispetto del vigente C.C.N.L.

## Articolo 7

### Ferie

Fatte salve diverse e oggettive esigenze organizzative le ferie annuali saranno godute di norma con le seguenti modalità e periodi:

- due settimane consecutive nel periodo di ferragosto;
- una settimana nel periodo natalizio;
- una settimana, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze dell'impresa, entro e non oltre diciotto mesi successivi all'anno di maturazione.

## Articolo 8

### Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza (RLST)

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dell'art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale del 12 giugno 2003, saranno alimentate a far data dal **01/04/2012** dal contributo a carico delle imprese pari allo **0,30%** degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 CCNL.

Per il solo periodo intercorrente dal 01/04/2012 al 31.12.2012 (principio di competenza), le parti sociali concordano di ridurre temporaneamente il contributo R.L.S.T. allo 0,20%.

La riduzione contributiva verrà integralmente coperta dal fondo di riserva R.L.S.T.

Le parti sociali entro il 31.12.2012, valuteranno congiuntamente e con apposito accordo, l'eventuale proroga della riduzione sopra concordata.

Le modalità operative della gestione e delle attività sono disciplinate dall'accordo del 31 ottobre 2010 integrato, per quanto di competenza, dalle modifiche apportate dal presente articolo.

Con decorrenza dal 01/04/2012 i costi del R.L.S.T. non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto il RLS in ambito aziendale.

Al fine di ottenere l'esonero contributivo sopra previsto, le aziende comunicheranno annualmente o unitamente alla prima denuncia contributiva mensile inviata alla Cassa edile della Provincia di Chieti, la copia della nomina del R.L.S. aziendale unitamente alla certificazione iniziale e periodica dell'avvenuta formazione prevista dalla normativa vigente in materia.

Come previsto dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., l'attività del RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.

*[Handwritten signatures and initials in blue and red ink, including names like 'Ally', 'Polly', and others, located at the bottom of the page.]*

## Articolo 9

### Indennità Territoriale Di Settore, Elemento Economico Territoriale e Premio Di Produzione

(comprensivo dell'elemento economico territoriale previgente, elemento economico territoriale ex art. 10 e adeguamento retributivo regionale)

Le parti sociali concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto tra Ance e Sindacati nazionali edili in data 19 aprile 2010, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell'Indennità territoriale di settore e nel Premio di produzione unitamente all'elemento economico territoriale operai e impiegati previsto dall'ex art. 10.

Pertanto, dal mese di sottoscrizione del presente accordo, gli importi del premio di produzione, dell'elemento economico territoriale operai e impiegati ex art. 10 e dell'indennità di settore comprensivo dell'ex E.E.T. e delle differenze per l'adeguamento retributivo regionale al fine di uniformare gli elementi retributivi delle quattro province della regione Abruzzo, sarà il seguente:

| IMPIEGATI - Premio di produzione |                      |           |                       |               |        |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------|--------|
| Livello                          | Ex premio produzione | Ex E.E.T. | Addizionale Regionale | E.E.T. Art.10 | Totale |
| 7                                | 154,18               | 139,60    | 4,17                  | 83,80         | 381,75 |
| 6                                | 144,46               | 125,64    | 4,17                  | 75,42         | 349,69 |
| 5                                | 119,53               | 104,70    | 3,20                  | 62,85         | 290,28 |
| 4                                | 104,04               | 97,72     | 2,73                  | 204,49        | 263,15 |
| 3                                | 94,78                | 90,74     | 2,51                  | 188,03        | 242,50 |
| 2                                | 85,95                | 81,67     | 2,28                  | 169,90        | 218,92 |
| 1                                | 74,57                | 69,80     | 1,92                  | 146,29        | 188,19 |

(Importi Euro/mese)

| Operai - Indennità di Settore |                       |                      |           |                       |        |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|--------|
| Livello                       |                       | Ex premio produzione | Ex E.E.T. | Addizionale Regionale | Totale |
| 4                             | Operaio IV livello    | 0,63                 | 0,56      | 0,04                  | 1,57   |
| 3                             | Operaio specializzato | 0,59                 | 0,52      | 0,03                  | 1,46   |
| 2                             | Operaio qualificato   | 0,53                 | 0,47      | 0,03                  | 1,31   |
| 1                             | Manovale              | 0,46                 | 0,40      | 0,03                  | 1,13   |

(Importi Euro/mese)

(Le tabelle precedenti devono espressamente indicare le voci retributive la cui somma costituisce il totale delle nuove indennità territoriale e premio di produzione).

## Articolo 10

### Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

Ai sensi delle disposizioni contenute negli art. 12, 38 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, e dell'art. 2 del D.L. 25.03.1997 n° 67, convertito in legge 23.03.1997 n° 135, nella determinazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

1. numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
3. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
4. valore aggiunto del settore costruzioni individuato al livello provinciale dall'Istat;
5. numero imprese irregolari iscritte nella "banca nazionale imprese irregolari" (B.N.I.I.);

La prima verifica avverrà (relativamente all'anno 2012) confrontando i parametri sopra riportati del triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento dei trienni di riferimento come di seguito riportato:

ANNO 2013: triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009

ANNO 2014: triennio 2007-2008-2009 con il triennio 2008-2009-2010.

Valutati i parametri di cui sopra, Le parti concordano di riconoscere per la provincia di Chieti a titolo di "elemento variabile della retribuzione" da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010 (art. 12 C.C.N.L.) e con decorrenza dal 1° aprile 2012, le seguenti percentuali:

- dal 1° aprile 2012 al 31 dicembre 2012 3,50 %;
- dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 4,50 %;
- dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 6,00 %;

Ogni singolo parametro avrà un peso ponderale come di seguito riportato:

1. 20% - numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
2. 20% - monte salari denunciato in Cassa Edile della provincia di Chieti di Chieti;
3. 20% - ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
4. 20% - valore aggiunto del settore costruzioni individuato al livello provinciale dall'Istat;
5. 20% - banca nazionale imprese irregolari (B.N.I.I.);

I due parametri per il calcolo dell'EVR al livello aziendale:

1. ore denunciate in Cassa Edile della Provincia di Chieti;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa, presentate alla scadenza.

Per le imprese con soli impiegati: ore lavorate registrate sul L.U.L. (libro unico lavoro).

Le parti, effettuata una valutazione sull'andamento dei parametri e dei conseguenti pesi ponderali stabiliscono che l'importo dell'E.V.R. da erogare dalle singole imprese mensilmente in busta paghe ai lavoratori, a decorrere dal 01.04.2012 e sino a tutto il 31.12.2012, viene determinato nella misura di cui alla tabella C):

A) TABELLA E.V.R. 2012 PERCENTUALE EROGABILE

| Livello | Minimi in vigore dal<br>01.01.2010 | E.V.R. (3,50%) | E.V.R./ORA |
|---------|------------------------------------|----------------|------------|
| 7       | 1.418,71                           | 49,65          | 0,29       |
| 6       | 1.276,83                           | 44,02          | 0,25       |
| 5       | 1.064,02                           | 37,24          | 0,21       |
| 4       | 993,11                             | 32,28          | 0,20       |
| 3       | 922,16                             | 29,05          | 0,19       |

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

|   |        |       |      |
|---|--------|-------|------|
| 2 | 829,95 | 24,90 | 0,17 |
| 1 | 709,36 | 24,28 | 0,14 |

(Importi espressi in Euro)

B) PARAMETRI PER EROGAZIONE E.V.R. DAL 01.04.2012 AL 31.12.2012

| Parametri                               | Valutazione | Peso Ponderale | % E.V.R. Erogabile |
|-----------------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 1) Lavoratori Iscritti alla Cassa Edile | Positivo    | 20%            | 0,70%              |
| 2) Monte salari denunciato              | Positivo    | 20%            | 0,70%              |
| 3) Ore denunciate alla Cassa Edile      | Positivo    | 20%            | 0,70%              |
| 4) Valore aggiunto settore              | Positivo    | 20%            | 0,70%              |
| 5) Numero imprese irregolari            | Negativo    | 20%            | 0,00%              |

(triennio considerato 2005-2006-2007 con triennio 2006-2007-2008)

C) TABELLA E.V.R. 2012 - EROGABILE 2,80% DAL 1° APRILE 2012 AL 31.12.2012

| Livello | Minimi in vigore dal 01.01.2010 | E.V.R. (2,80%) | E.V.R./ORA |
|---------|---------------------------------|----------------|------------|
| 7       | 1.418,71                        | 39,72          | 0,23       |
| 6       | 1.276,83                        | 35,22          | 0,20       |
| 5       | 1.064,02                        | 29,79          | 0,17       |
| 4       | 993,11                          | 27,81          | 0,16       |
| 3       | 922,16                          | 25,82          | 0,15       |
| 2       | 829,95                          | 23,24          | 0,13       |
| 1       | 709,36                          | 19,86          | 0,11       |

(Importi espressi in Euro)

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate a livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge.

La prima verifica avverrà (relativamente all'anno 2012) confrontando i parametri sopra riportati del triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008.

Per gli anni successivi si terrà conto dello scorrimento del triennio di riferimento come di seguito riportato:

ANNO 2013: triennio 2006-2007-2008 con il triennio 2007-2008-2009

ANNO 2014: triennio 2007-2008-2009 con il triennio 2008-2009-2010.

L'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite utilizzando il modello di cui all'allegato 1).

Ance di Chieti informerà tempestivamente con specifica lettera le segreterie provinciali Fillea, Filca e Feneal. Le OO.SS. nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ANCE provvederanno a loro volta a richiedere un incontro con l'azienda

*[Handwritten signatures and notes in red and blue ink are present throughout the page, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.]*

per la verifica dei parametri aziendali. Qualora l'azienda non rispetti la procedura prevista dal C.c.n.l. dovrà erogare l'EVR nella misura concordata a livello territoriale.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo si rimanda a quanto all'uopo disciplinato dal citato art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese Edili ed Affini.

Le parti si danno atto che l'ammontare dell'E.V.R. come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.

## Articolo 11

### Indennità di mensa operai e impiegati

Nei cantieri che occupano un minimo di 15 unità lavorative e che hanno la durata di almeno un anno di attività, su richiesta di almeno 2/3 dei lavoratori, l'impresa deve provvedere alla somministrazione di un pasto caldo attraverso la mensa predisposta nel cantiere o ricorrendo a servizi esterni (convenzioni, trattorie, ecc.).

Si conviene che, con decorrenza **01/04/2012**, il concorso dell'impresa al costo del pasto è del 70% su un costo massimo di euro **11,00**, sia che il pasto venga confezionato con strutture interne e sia esterne al cantiere.

Resta espressamente inteso che in caso di istituzione del servizio stesso, esso è vincolante per tutti gli occupati nel cantiere i quali hanno l'obbligo di accettarlo anche se non lo hanno richiesto e se non ne fruiscono.

Ove per comprovati motivi non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, a far data dal **01/04/2012**, sarà corrisposta una indennità sostitutiva di euro **0,55** per ogni ora di lavoro prestato e per un massimo di 8 ore giornaliere.

Detta indennità non spetta agli operai che si avvalgano del servizio mensa.

L'indennità sostitutiva di euro **0,55** per ogni ora di lavoro prestato è dovuta qualunque sia il numero dei dipendenti occupati nel cantiere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 19.04.2010 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Per gli impiegati si applicano le stesse disposizioni che riguardano gli operai.

## Articolo 12

### Contributo Spese di Trasporto

#### Operai

A far data dal 01/04/2012 le imprese corrisponderanno a tutti gli operai una indennità di euro **0,26** orarie e per un massimo di otto ore giornaliere a titolo di concorso nella spesa di viaggio per recarsi dalla loro abitazione ai cantieri nei quali sono occupati.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19.04.2011 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detta indennità non viene corrisposta nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto degli operai dal posto casa al cantiere e viceversa o con mezzi propri o con mezzi pubblici.

## Impiegati

Con decorrenza **01/04/2012** viene rivalutata l'indennità di trasporto ad euro **18,80** mensili. Detta indennità viene corrisposta per ogni giorno di effettiva presenza. Nella determinazione degli importi relativi alle indennità sostitutive di mensa e trasporto si è tenuto conto dell'incidenza di e su tutti gli istituti contrattuali e/o di legge correnti e/o differiti, ad esclusione del T.F.R. per il quale, viceversa, saranno validi.

### **Articolo 13**

#### **Trattamento Economico per ferie e gratifica natalizia**

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 19.04.2010 per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 C.C.N.L..

La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:

- gratifica natalizia: 10,00 %
- ferie: 8,50 %

L'accantonamento alla Cassa Edile (14,20%) deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento (esempio: mese di riferimento giugno, versamento entro il 31 luglio).

### **Articolo 14**

#### **Indennità di alta montagna**

In riferimento a quanto stabilito dall'art. 23 del C.C.N.L. di categoria, gli operai che svolgono lavori in alta montagna hanno diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, alle seguenti indennità:

- oltre m. 1.100: 13,50% per ogni ora di effettivo lavoro e per un massimo di otto ore giornaliere.

Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.C.N.L. 19-04-2010 in quanto nella sua determinazione si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività e gratifica natalizia.

### **Articolo 15**

#### **Trasferta**

Le parti sociali concordano che la diaria del 10 % prevista dall'art. 21 del vigente CCNL venga corrisposta all'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i confini del Comune del cantiere dove è stato assunto, e ad almeno 15 Km da essi.

In attuazione di quanto previsto dal contratto nazionale del 19 aprile 2010 e dall'Accordo ANCE - FLC del 23 marzo 2006, le parti prendono atto del corretto funzionamento della disciplina della trasferta regionale e dell'accordo regionale sottoscritto in data 31 ottobre 2010.

#### Articolo 16

#### Premio di professionalità

Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (APE) di cui all'art. 29 del vigente C.C.N.L. è fissato con decorrenza dal 01/04/2012 nella misura del 3,67% della retribuzione soggetta a contributo in favore della Cassa Edile.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 C.C.N.L..

Le parti sociali concordano, al fine di verificare l'equilibrio economico e finanziario del fondo, di effettuare verifiche annuali per apportare le eventuali variazioni della contribuzione sopra riporta.

#### Articolo 17

#### Delegato d'Impresa

Nelle imprese che occupano più di 5 (cinque) dipendenti e nelle cui unità produttive non possono essere eletti i rappresentanti sindacali ai sensi dell'art. 103 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, i lavoratori potranno eleggere un delegato d'impresa.

#### Articolo 18

#### Prestazione CIGO Apprendisti

Come già definito con verbale di accordo del 18 giugno 2008 e dal successivo accordo nazionale del 4 dicembre 2008 in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti, il "fondo CIGO Apprendisti", alimentato dai contributi unicamente dalle imprese che impiegano lavoratori con qualifica di apprendista nella misura pari allo 0,30% della retribuzione percepita da ciascun apprendista risulta insufficiente al fabbisogno ordinario annuale.

Le parti sociali, al fine di ottenere l'equilibrio di bilancio del fondo, concordano di incrementare con decorrenza dal 01/04/2012 la contribuzione dello 0,70%.

Pertanto a far data dal 1° aprile 2012 la contribuzione complessiva al fondo sarà pari al 1%.

Restano invariate le disposizioni impositive previste dalle parti nazionali.

Le parti sociali concordano, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio del fondo, di effettuare entro il 31.01.2013 una verifica della congruità della percentuale di contribuzione.

**Articolo 19**  
**Validità e durata**

Il presente contratto integrativo del C.C.N.L. 19 aprile 2010 è valido per tutto il territorio della Provincia di Chieti, e, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, si applica a decorrere dal 1° aprile 2012 e sarà valido fino al 31.12.2014 o comunque nel rispetto delle norme che saranno stabilite, in materia di durata dei contratti integrativi provinciali, in sede di rinnovo del C.C.N.L. del 19 aprile 2010 che potranno anticiparne o posticiparne la scadenza.

Qualora il presente contratto non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, esso si intenderà rinnovato anno per anno.

Le parti sociali concordano che l'eventuale variazione della Quota Provinciale di Servizio Sindacale, di cui all'art. 5 del presente accordo e del contributo APE, di cui all'art. 16 del presente accordo e del contributo R.L.S.T., potrà essere effettuata anche nel periodo di vigenza del presente integrativo con apposito protocollo aggiuntivo.

**Articolo 20**  
**Esclusiva di stampa**


Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale.

La Cassa Edile di Chieti è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti in Provincia di Chieti, nonché agli enti pubblici interessati.

Letto confermato e sottoscritto.

ANCE Chieti



Handwritten signatures of ANCE Chieti representatives, including names like Roberto Albano, Paolo Mancuso, and others.

Fe.n.e.a.l. - U.I.L.



Handwritten signatures of Fe.n.e.a.l. - U.I.L. representatives, including names like Felice, Roberto, and others.

## ALLEGATO 1

Spett.le  
CASSA EDILE DI CHIETI  
Corso Marrucino n. 187  
66100 CHIETI

Spett.le  
RSU/RSA

Spett.le  
ANCE CHIETI  
Larghetto Teatro Vecchio n. 4  
66100 CHIETI

**Oggetto: Elemento variabile della retribuzione (EVR) - Autodichiarazione di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché dell'allegato A), all'Accordo del 4 aprile 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 11 giugno 2007, la scrivente impresa dichiara il non raggiungimento del/dei seguente/i parametro/i nel periodo preso a riferimento per l'erogazione dell'EVR dell'anno.....(triennio.....rapportato al triennio.....)

- ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
- volume d'affari IVA, come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA;

e di conseguenza, dichiara che per l'anno.....procederà all'erogazione dell'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 38 del vigente C.C.N.L. nonché dall'Allegato A) all'Accordo del \_\_\_\_\_ 2012 di rinnovo dell'Accordo Collettivo Provinciale 11 giugno 2007, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni.

Distinti Saluti.

*Handwritten signatures and notes:*  
- Top left: *MM*  
- Middle left: *MM*  
- Bottom left: *Distinti Saluti.*  
- Bottom: Multiple handwritten signatures in red ink, including names like *Chitichius*, *Alfio Albano*, *Anna D'Alph*, *Carrolli*, *Mi*, *Luca*, *Bar*, *Ruscovani*.